

***Allegato 4***  
***Schema di Convenzione***

***Schema di Convenzione***  
***per la fornitura di Servizio Energia,***  
***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e***  
***dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***  
***Lotto \_\_\_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12)***

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**OPPURE**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

**PREMESSO**

*a)* che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell'Importo Massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

*b)* che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

*c)* che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e

realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*d)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*e)* che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo Massimo, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*f)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

*g)* che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n.12 (dodici) Lotti territoriali ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**h)** che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. 11 novembre 2004, n.325;

**i)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto \_\_\_\_ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12) a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico;

**j)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

**k)** che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

**l)** che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

**[inserire le premesse seguenti in caso di firma digitale]**

**m)** che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**n)** che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare

*tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.*

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A" (Capitolato Tecnico)*, l'*Allegato "B" (Offerta Tecnica)*, l'*Allegato "C" (Offerta Economica)*, l'*Allegato "D" (Modello di Ordinato di Fornitura)*; l'*Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe)*, l'*Allegato "F" (Condizioni Generali)*.

**Articolo 2**

**Altre Definizioni**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nell'ambito della Convenzione si intende per :
  - a) **AEEG:** Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - b) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "F";
  - d) **Data di Presa in Consegna dell'Impianto Termico:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con l'Amministrazione, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data il Fornitore prende in carico l'Impianto Termico per l'esecuzione della Fornitura e assume la qualifica di Terzo Responsabile. Tale data deve essere antecedente la data di scadenza della Convenzione;
  - e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio, risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la

Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire i singoli Ordinativi di Fornitura, assumendo la qualifica di Terzo responsabile;

- f) **Fornitura:** complesso delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad effettuare nel periodo di vigenza del Contratto di fornitura;
- g) **Gradi Giorno:** la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera così come previsto all'art. 1 del DPR 412/93 e s.m.i.;
- h) **Gradi Giorno reali:** la somma, estesa a tutti i giorni di un Periodo di Riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la Temperatura Richiesta dalla stessa Amministrazione per il Luogo di Fornitura e la temperatura media esterna giornaliera, così come illustrato al paragrafo 8.1 punto 4 del Capitolato Tecnico;
- i) **Gradi Giorno stimati:** i Gradi Giorno corretti in base alla Temperatura Richiesta e al numero di giorni della Stagione di Riscaldamento, così come illustrato al paragrafo 3.2, punto 8 del Capitolato Tecnico;
- j) **Impianto Termico:** l'impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti di ogni singolo Luogo di Fornitura, con o senza produzione di acqua calda per usi diversi dalla climatizzazione invernale, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore;
- k) **Importo Massimo:** l'importo massimo della fornitura previsto per il Lotto n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pari a Euro \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_), quale valore massimo entro cui il Fornitore deve accettare gli Ordinativi di Fornitura; il raggiungimento di tale valore massimo è dato dalla somma dei Valori stimati dei contratti;
- l) **Libretto di Centrale:** il documento di cui all'art. 11, comma 9 del DPR 412/93, aggiornato con decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni. Nel caso in cui il Fornitore decida di

prendere in consegna gli Impianti Termici di cui al paragrafo 2 punto 8 del Capitolato Tecnico, per Libretto di Centrale sarà inteso il Libretto di Impianto di cui al DPR 412/93 art. 11, comma 9, aggiornato con decreto del Ministro delle attività produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni;

- m) Lotto:** il territorio delimitato dai confini territoriali della/e seguente/i regione/i: \_\_\_\_\_, all'interno del quale il Fornitore deve erogare il Servizio Energia, oggetto degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni;
- n) Luogo di Fornitura:** l'edificio, o porzione di esso, climatizzato dal medesimo Impianto Termico, che abbia le medesime condizioni di servizio (Temperatura Richiesta e orari di riscaldamento) e presso il quale il Fornitore esegue la prestazione oggetto della Convenzione, indicatagli dalla Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura. Tale luogo deve avere la presenza di almeno un elemento radiante e deve essere separabile fisicamente da eventuali locali attigui non riscaldati dall'Impianto Termico *(esempio: due piani di un immobile per i quali l'Amministrazione richieda temperatura e/o orari di erogazione del calore differenti e l'Impianto Termico lo consenta, rappresentano due Luoghi di Fornitura diversi; qualora l'Impianto Termico non consenta di differenziare la Fornitura per i due piani, si deve considerare un unico Luogo di Fornitura costituito dall'insieme dei volumi riscaldati dei due piani, considerando un unico servizio in termini di orario e temperatura);*
- o) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- p) Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
- q) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
- r) Ordinativo di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello di cui all'allegato D del Capitolato Tecnico, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti, con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;



- s) **Ordinativo Preliminare di Fornitura:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato A del Capitolato Tecnico, con il quale le Amministrazioni Contraenti richiedono il sopralluogo del sistema edificio/Impianto Termico. Si precisa che il detto Ordinativo Preliminare di Fornitura non vincola l'Amministrazione Contraente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- t) **Ore di Riscaldamento:** le ore giornaliere, indicate dall'Amministrazione Contraente all'inizio di ogni Stagione di Riscaldamento, durante le quali deve essere assicurata la Temperatura Richiesta, nei limiti previsti all'art. 9, comma 2, d.P.R. 412/93 e s.m.i.. Tali ore giornaliere devono essere almeno **quattro consecutive**;
- u) **Periodo di Riferimento:** il periodo temporale intercorrente tra 2 successive revisioni dei Corrispettivi Unitari. I Periodi di Riferimento sono: primo gennaio- 31 marzo; primo aprile -30 giugno; primo luglio – 30 settembre; primo ottobre -31 dicembre;
- v) **Periodo di Riscaldamento:** il periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno in cui l'Amministrazione richiede il servizio di climatizzazione invernale all'interno dei singoli Periodi di Riferimento, per ciascun Luogo di Fornitura, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i. *(esempio: nel caso in cui l'Amministrazione richieda il servizio di climatizzazione invernale dal 1° novembre al 15 aprile, i Periodo di Riscaldamento da considerare sono: 1° novembre - 31 dicembre, 1° gennaio – 31 marzo, 1° aprile – 15 aprile );*
- w) **Preventivo di Spesa:** documento, corrispondente al modello di cui all'allegato C del Capitolato Tecnico, da redigere a cura e spese del Fornitore dopo l'esecuzione del sopralluogo, che contiene l'indicazione del Valore stimato del contratto;
- x) **Referente Locale:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile del regolare svolgimento della Fornitura presso i Luoghi di Fornitura, fermo rimanendo il ruolo di supervisione e di coordinamento del Responsabile del Servizio;

- y) **Responsabile del Servizio:** la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente del servizio nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip, con un ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali;
- z) **Servizio Energia (o Servizio):** l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort richieste dall'Amministrazione per ciascun Luogo di Fornitura nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia come previsto e disciplinato dal d.P.R. 412/1993 e s.m.i.;
- aa) **Stagione di Riscaldamento:** periodo annuale per il quale l'Amministrazione richiede il servizio di climatizzazione invernale, per ciascun Luogo di Fornitura, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 del d.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- bb) **Temperatura Richiesta:** la temperatura interna richiesta dall'Amministrazione per ciascun Luogo di Fornitura, nei limiti di cui all'art. 4 del d.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- cc) **Terzo Responsabile:** il Fornitore che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa, è delegato dall'Amministrazione, dalla Data di Presa in Consegna dell'Impianto Termico, ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto Termico e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici di ogni Luogo di Fornitura;
- dd) **Valore stimato del contratto per il Luogo di Fornitura:** valore complessivo presunto per ogni Luogo di Fornitura, ottenuto moltiplicando i 5 (cinque) anni di durata dell'Ordinativo di Fornitura per il Corrispettivo Unitario vigente al momento di emissione del Preventivo di Spesa, per il totale delle Ore di Riscaldamento annuali, per i Gradi Giorno stimati e per le migliaia di metri cubi (*Volume del Luogo di Fornitura/1000*) del Luogo di Fornitura;

- ee) Valore stimato del contratto:** la somma di tutti i **Valori stimati dei contratti per i Luoghi di Fornitura** riferiti ad un unico Ordinativo di Fornitura.
- ff) Verbale di Presa Visione:** verbale redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente in sede di sopralluogo attraverso il quale vengono indicate le Ore di Riscaldamento, la Temperatura Richiesta, il Volume del Luogo di Fornitura e il Volume Lordo Riscaldato, corrispondente al modello di cui all'Allegato B del Capitolato Tecnico;
- gg) Verbale di Presa in Consegna dell'Impianto Termico:** verbale redatto dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione, secondo il modello di cui all'Allegato E del Capitolato Tecnico, attraverso il quale il Fornitore alla data ivi concordata prende in carico l'Impianto Termico assumendone, quale Terzo Responsabile, la gestione;
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel

Allegato 4 Schema di Convenzione	Documento firmato digitalmente da Danilo Oreste Broggi (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA	Pagina 11 di 35
--	--	-----------------

Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
5. La presente Fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore, ed in particolare dalla legge 5 marzo 1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"; dal D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, "Norme per l'attuazione della legge 46/90"; dalla legge 9 gennaio 1991, n° 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia " e successivi Decreti e Tabelle; dal D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412, nel seguito indicato come D.P.R. 412/93, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli Impianti Termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", dal D.P.R. 21/12/99 n° 551 "Regolamento che modifica parte del D.P.R. 412/93, nel seguito indicato come D.P.R. 551/99, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n° 10, e successive integrazioni; dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n°462 " Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi e per le esecuzione di opere interne ai fabbricati; dalla disciplina sui procedimenti relativi alla installazione e la verifica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di messa a terra e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro; dalle norme UNI-CTI-CIG-CEI relative al corretto esercizio e manutenzione degli "Impianti termici " alimentati con combustibili gassosi, liquidi e solidi; da tutte le norme UNI richiamate nel D.P.R. 412/93; dalla Risoluzione 103/E del 20/08/98 del Ministero delle Finanze riguardante l'aliquota I.V.A; dal Dlgs. 626 del 1994; dalla legge 27/03/1993, n° 257 e successivi provvedimenti di attuazione; dalla Circolare 273/E del 23/11/1998 del Ministero delle Finanze sui

contenuti minimi contrattuali ai fini dell'attribuzione dell'aliquota IVA del 10%; dalla Circolare 82/E del 7/04/1999 del Ministero delle Finanze che definisce l'uso domestico per i contratti di Servizio Energia; dalla Circolare N. 13/D dell'11 aprile 2005 prot. n. 1337/V/AGT dell'Agenzia delle Dogane sulla fruizione dell'agevolazione ed il rimborso dell'accisa relativa al combustibile impiegato nell'erogazione del Servizio Energia ad enti esenti; dal Dlgs.192 del 19/08/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i..

Il Fornitore dovrà inoltre rispettare ed applicare, in quanto attinenti alla presente Fornitura, i regolamenti nazionali e locali di igiene, sugli Impianti Termici, elettrici, sui depositi liquidi infiammabili, sulle leggi antinquinamento, sulla prevenzione incendi. Dovranno essere rispettate le norme UNI applicabili alla Fornitura in oggetto ed in particolare la norma UNI 19317 e UNI 18364 relative a conduzione, controllo e manutenzione degli Impianti Termici.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme tecniche UNI e CEI, che dichiara espressamente di conoscere ed applicare, applicabili agli impianti tecnologici, e di quelle in materia di sicurezza, igiene, uso razionale dell'energia e contenimento dei consumi, salvaguardia ambientale, smaltimento rifiuti e inquinamento. A tal fine, il Fornitore si impegna a segnalare per iscritto all'Amministrazione la presenza di amianto indicandone: applicazione, ubicazione, tipo di manufatto e suo stato.

6. La Fornitura del Servizio Energia è soggetta, inoltre, all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Contratto e dalle leggi, decreti e regolamenti tempo per tempo vigenti in materia:

- a) di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

7. Dovranno, inoltre, essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) norme di qualsiasi genere applicabili alla fornitura in oggetto, emanate o emanande dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento dei compiti, non potrà essere vantato alcun diritto o ragione nei confronti l'Amministrazione Contraente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi della presente Convenzione.

- b) le norme di cui alla legge 09.01.1990, n° 10 ed in particolare D.P.R n° 412/1993, D.P.R 551/1999, la legge n° 46/1990 e dal Dlgs.192 del 19/08/2005 e relativi decreti applicativi emanati ed emanandi, applicabili alla fornitura in oggetto;
  - c) le norme di sicurezza per recipienti contenenti liquidi caldi sotto pressione ISPESL (ex ANCC) D.M. 01.12.1975: il Fornitore dovrà provvedere alle relative denunce all'ISPESL e subire i relativi controlli. Sarà pertanto cura del Fornitore provvedere a rendere disponibili tutti i necessari certificati di omologazione, per caldaie ed apparecchiature di sicurezza;
  - d) legge 13.07.1966, n° 615 “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico” e s.m.i. e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 1391/1970 e successive modifiche legislative emanate o emanande;
  - e) legge 966 del 26/07/1965, D.P.R. 29/07/1982 n° 577, legge 7/12/1984 n° 818 relativi alla richiesta dei certificati di prevenzione incendi. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni a regola d'arte utilizzando, allo scopo, materiali costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) sono considerati costruiti a regola d'arte.
8. Decreti del 20/7/2004 emanati dal Ministero Delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, testi: *“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali dirisparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”* e *“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”*.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura del Servizio Energia, nonché dei servizi connessi

Allegato 4 Schema di Convenzione	Documento firmato digitalmente da Danilo Oreste Broggi (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA	Pagina 14 di 35
--	--	-----------------

- comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura ed i servizi indicati nella Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo Massimo della Convenzione .
  3. La predetta fornitura ed i predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
  4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo Massimo fino a concorrenza del settimo quinto, anche ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
  5. L'oggetto del Contratto è dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico.

## **Articolo 5**

### **Durata**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da .....(gg/mm/aaaa). Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo della Convenzione, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Fermo restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'Importo Massimo della Convenzione, anche

eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 5 (cinque) anni dalla Data di Presa in Consegna dell'Impianto Termico, che dovrà avvenire comunque entro il periodo di validità della Convenzione. Resta inteso che, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, nell'ipotesi in cui il Contratto di Fornitura sia stato stipulato a Stagione di Riscaldamento iniziata, la scadenza del Contratto sarà automaticamente prorogata fino al termine della stagione di riscaldamento dell'ultimo anno di durata del Contratto stesso;
3. L'Amministrazione Contraente ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, ferma restando l'applicazione dell'art.1671 c.c..

#### **Articolo 6**

##### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, a:
  - a) effettuare il sopralluogo e redigere il Verbale di Presa Visione;
  - b) redigere e inviare il Preventivo di Spesa;
  - c) redigere il Verbale di Presa in Consegna;
  - d) condurre gli Impianti Termici e le apparecchiature secondo quanto disposto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e conformemente alla legislazione, anche di carattere secondario, tempo per tempo vigente;
  - e) eseguire gli interventi di adeguamento normativo alla sicurezza nel caso in cui il Fornitore decida di prendere in carico Impianti Termici non a norma e predisporre tutta la documentazione autorizzativa prevista dalla normativa di settore;
  - f) segnalare all'Amministrazione tutte le eventuali interruzioni di servizio precisando data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, motivi dell'interruzione;
2. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio ed un suo sostituto. Il Responsabile del Servizio ed il



suo sostituto così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

3. Ad integrazione di quanto già previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali, il Fornitore all'atto della ricezione di ogni Ordinativo di Fornitura si obbliga a comunicare ad ogni Unità Ordinante il Responsabile del Servizio ed uno o più Referenti Locali. I Referenti Locali avranno, tra l'altro, il compito di assicurare il regolare svolgimento del Servizio Energia presso i Luoghi di Fornitura. In particolare, il Fornitore deve notificare per iscritto all'Unità Ordinante:

- Nominativi e recapiti telefonici del Responsabile del Servizio e dei Referenti Locali;
- Recapiti telefonici del servizio di pronto intervento

Per parte sua, ciascuna Unità Ordinante indicherà uno o più incaricati quali corrispondenti del Responsabile del Servizio e del Referente Locale del Fornitore.

4. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale addetto agli Impianti Termici, deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di Impianto Termico gestito. Detto personale potrà accedere ai Luoghi di Fornitura nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore accertarsi preventivamente di tali procedure.
5. Il Fornitore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte, da parte dell'Amministrazione Contraente e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.
6. Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale, opportunamente abilitato, svolgerà tutte le mansioni pertinenti alla conduzione dei lavori (direzione lavori, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo).
7. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere tutte le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nei modi e nei termini ivi prescritti.
8. Il Fornitore deve svolgere tutte le attività volte a mettere a disposizione della

Amministrazione Contraente le risorse umane, tecniche, organizzative e le conoscenze necessarie per erogare la Fornitura nei termini qualitativi e quantitativi richiesti dalla presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

9. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno a realizzare progetti di risparmio energetico i cui risultati siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas]*** Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si impegna a realizzare progetti di risparmio energetico, a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione, i cui risultati siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per un valore non inferiore a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_) tep ogni 10 milioni di euro cumulativamente ordinati nel Lotto (somma dei Valori stimati dei contratti). Si considera a tale scopo, per la somma dei Valori stimati dei contratti, un arrotondamento per difetto a multipli di 10 milioni di euro. In particolare il Fornitore è tenuto a presentare a Consip la documentazione di cui al comma 2 punti a), b), c) e d) dell'Allegato H al Capitolato Tecnico nei tempi e modi ivi stabiliti. Tale documentazione deve attestare la corrispondenza degli obiettivi dichiarati in fase di partecipazione alla gara ed i risultati effettivamente raggiunti.
10. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, ad installare un sistema di monitoraggio a distanza per ogni edificio con Impianti Termici con potenza nominale superiore a 35 kW (paragrafo 4.7.1, punti 6 e 7 del Capitolato Tecnico) ]*** Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a installare il sistema di monitoraggio a distanza di cui al paragrafo 4.7.1, punti 6 e 7 del Capitolato Tecnico, anche per edifici con Volume Lordo Riscaldato inferiore a 5.000 metri cubi ed aventi Impianti Termici con potenza nominale superiore a 35 kW.
11. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, ad installare misuratori/registratori di***

*temperatura esterna per ogni edificio in cui sia effettuata la fornitura di Servizio Energia (paragrafo 4.7.1, punti 1 e 2 del Capitolato Tecnico)]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a installare misuratori/registratori di temperatura esterna di cui al paragrafo 4.7.1, punti 1 e 2 del capitolato Tecnico, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia.

12. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a effettuare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, un rapporto fotografico ad infrarossi (paragrafo 5, punto 3, lettera d.II) del Capitolato Tecnico)]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a effettuare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, un rapporto fotografico ad infrarossi di cui al paragrafo 5, punto 3, lettera d.II) del Capitolato Tecnico.

13. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a effettuare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, lo studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio (paragrafo 5, punto 3, lettera d.I) del Capitolato Tecnico)]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a effettuare, per ogni edificio in cui viene erogata la fornitura di Servizio Energia, lo studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio di cui al paragrafo 5, punto 3, lettera d.I) del Capitolato Tecnico.

14. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a determinare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, i profili di carico elettrico e termico orari relativi ad almeno una settimana all'interno della Stagione di Riscaldamento (paragrafo 5, punto 3, lettera c) del Capitolato Tecnico)]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si obbliga a determinare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, i profili di carico elettrico e termico orari relativi ad almeno una settimana all'interno della Stagione di Riscaldamento di cui al paragrafo 5, punto

3, lettera c) del Capitolato Tecnico.

15. E' fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi modifica nei locali e negli Impianti Termici dati in consegna senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione Contraente.
16. Tutti gli interventi che il Fornitore esegue sugli Impianti Termici non devono essere di intralcio per eventuali altri lavori in corso di esecuzione nei singoli Luoghi di Fornitura da parte dell'Amministrazione (condotte da quest'ultima direttamente o affidate ad altra società) qualunque sia la natura di detti lavori.

## **Articolo 7**

### **Servizi connessi**

1. Per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza nei modi e nei termini stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Pronto Intervento" telefonico, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”.
4. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’Appendice al Capitolato Tecnico ovvero nella documentazione di gara alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.  
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l’altro:
  - le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di valore stimato di contratto;
  - Data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riferimento agli ordini ricevuti, alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nell’Appendice al Capitolato Tecnico.
7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i

dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio.

8. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre, effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l'andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dal primo giorno in cui le Amministrazione stesse richiedono il servizio di climatizzazione invernale.
3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa

vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.

5. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 9, delle Condizioni Generali, il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative al contratto di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.
6. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo di cui comma 1 del presente articolo verrà ricalcolato nei modi e alle condizioni indicate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico
7. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma]** Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_.
8. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma; se inserita sarà seguita dai successivi commi 9, 10, e 11]** Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
9. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:

- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
  - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
10. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 9, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 8; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
11. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.
12. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
13. Qualora l'Amministrazione Contraente sia esente dal pagamento delle accise sui combustibili e/o benefici della riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), e nel caso in cui la normativa fiscale consenta di estendere tali benefici anche al Servizio Energia, le fatturazioni ed i pagamenti, dovranno tenere conto di detti benefici secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Contraente. La CIRCOLARE N. 13/D dell'11 aprile 2005 prot. n. 1337/V/AGT dell'Agenzia delle Dogane descrive la procedura per la fruizione dell'agevolazione ed il rimborso dell'accisa relativa al combustibile impiegato nell'erogazione del Servizio Energia ad enti esenti, tale documento è scaricabile dal sito internet:



**Articolo 9****Penali**

1. Con riferimento a ciascun sistema edificio/impianto, per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, per ognuna delle attività di seguito riportate:
  - a) esecuzione del sopralluogo successivo all'Ordinativo Preliminare di Fornitura;
  - b) consegna del Preventivo di Spesa;
  - c) presa in Consegna degli Impianti Termici per la cui data fa fede la data di sottoscrizione dell'apposito verbale
  - d) esecuzione degli interventi di adeguamento normativo degli Impianti Termici o dell'attività diretta ad ottenere le dichiarazioni di conformità, nel caso si decida di prendere in carico Impianti Termici non a norma;
  - e) attivazione della climatizzazione invernale rispetto alla data richiesta dall'Amministrazione;
  - f) consegna del Piano di Manutenzione;
  - g) realizzazione ed installazione, per edifici con Volume Lordo Riscaldato superiore a 5.000 metri cubi, del sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli Impianti Termici;
  - h) installazione, attivazione e verifica del corretto funzionamento dei misuratori/registratori di temperatura interna con specifiche di cui al Capitolato Tecnico paragrafo 4.7.1;
  - i) installazione, attivazione e verifica del corretto funzionamento dei misuratori/registratori di temperatura esterna con specifiche di cui al Capitolato Tecnico paragrafo 4.7.1;
  - j) consegna all'Amministrazione della reportistica di cui al paragrafo 7, punto 1 del Capitolato Tecnico;
  - k) volturazione del/i contratto/i di fornitura di metano;

- l) mancata o incompleta presentazione del rapporto finale della diagnosi energetica (Relazione Diagnosi, Scheda Annuale Consumi, Poster Performance ed eventuale Scheda Interventi);
  - m) mancata o incompleta presentazione della Scheda Annuale Consumi nel caso in cui **non** vengano implementati gli interventi proposti;
  - n) mancata o incompleta aggiornamento della diagnosi energetica a seguito di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;
  - o) mancata o incompleta presentazione della Scheda Annuale Risultati nel caso in cui vengano implementati gli interventi proposti.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la Fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la Fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, Capitolato Tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a realizzare progetti di risparmio energetico i cui risultati siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas]* In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti dal comma 2 punti a), b), c) e d) dell'Allegato H al Capitolato Tecnico della documentazione richiesta a comprova del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati in fase di offerta tecnica, di cui al precedente articolo 6, comma 9, il Fornitore sarà tenuto a pagare a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
4. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, ad installare un sistema di monitoraggio a distanza per ogni edificio con Impianti Termici con potenza nominale*

- superiore a 35 kW (paragrafo 4.7.1, punti 6 e 7 del Capitolato Tecnico) ] Nel caso in cui il Fornitore, nel termine stabilito dal Capitolato Tecnico (paragrafo 4.7.1, punto 6, lettera d)), non installi il sistema di monitoraggio a distanza di cui al precedente articolo 6, comma 10, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale, per ogni edificio in cui non è rispettato tale impegno, pari a Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.*
5. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, ad installare misuratori/registratori di temperatura esterna per ogni edificio in cui sia effettuata la fornitura di Servizio Energia (paragrafo 4.7.1, punti 1 e 2 del Capitolato Tecnico)] Nel caso in cui il Fornitore, nel termine stabilito dal Capitolato Tecnico (paragrafo 4.7.1, punto 1), non installi i misuratori/registratori di temperatura esterna di cui al precedente articolo 6, comma 11, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale, per ogni edificio in cui non è rispettato tale impegno, pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.*
6. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a effettuare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, un rapporto fotografico ad infrarossi (paragrafo 5, punto 3, lettera d.II) del Capitolato Tecnico)] Nel caso in cui il Fornitore, nel termine stabilito dal Capitolato Tecnico (paragrafo 5, punto 1, lettera a)), non effettui il rapporto fotografico ad infrarossi di cui al precedente articolo 6, comma 12, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale, per ogni edificio in cui non è rispettato tale impegno, pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.*
7. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a effettuare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, lo studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio (paragrafo 5, punto 3, lettera d.I) del Capitolato Tecnico)] Nel caso in cui il Fornitore, nel termine*

- stabilito dal Capitolato Tecnico (paragrafo 5, punto 1, lettera a)), non effettui lo studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio di cui al precedente articolo 6, comma 13, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale, per ogni edificio in cui non è rispettato tale impegno, pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
8. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a determinare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, i profili di carico elettrico e termico orari relativi ad almeno una settimana all'interno della Stagione di Riscaldamento (paragrafo 5, punto 3, lettera c) del Capitolato Tecnico)]*** Nel caso in cui il Fornitore, nel termine stabilito dal Capitolato Tecnico (paragrafo 5, punto 1, lettera a)), non determini i profili di carico elettrico e termico orari relativi ad almeno una settimana all'interno della Stagione di Riscaldamento di cui al precedente articolo 6, comma 14, sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale, per ogni edificio in cui non è rispettato tale impegno, pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
11. In caso di mancato intervento, entro 4 (quattro) ore dalla chiamata nei periodi di funzionamento degli Impianti Termici secondo quanto previsto nel paragrafo 4.8.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere in favore

dell'Amministrazione una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo.

12. In caso di funzionamento difettoso dell'Impianto Termico e a seguito di apposita segnalazione inviata da parte dell'Amministrazione al Fornitore anche via fax, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ogni giorno di funzionamento difettoso computato a partire dal 2° (secondo) giorno lavorativo successivo al momento della segnalazione del malfunzionamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Con riferimento a ciascun Luogo di Fornitura, nel caso in cui si rilevi tramite i misuratori di temperatura la mancata erogazione del Servizio rispetto agli orari e/o alla Temperatura Richiesta, per la quale è consentita una tolleranza di -1°C, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione, al termine del relativo Periodo di Riferimento, una penale di importo così calcolato:

$$P=2*Cu*X*GG*V$$

Dove

- P: penale
- Cu: Corrispettivo Unitario, eventualmente revisionato, relativo al Luogo di Fornitura
- X: numero di ore per le quali è stata accertata la mancata erogazione della Fornitura rispetto agli orari e/o alla Temperatura Richiesta
- GG: Gradi Giorno reali relativi al Periodo di Riscaldamento
- V: Volume del Luogo di Fornitura espresso in migliaia di metri cubi

14. Nel caso in cui il Fornitore non riconsegna gli Impianti Termici alla fine del contratto secondo le modalità previste al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione previa comunicazione da inviarsi al Fornitore, potrà provvedere, trascorsi 30 (tranta) giorni lavorativi, all'esecuzione degli interventi necessari trattenendo le relative spese dalla cauzione di cui all'articolo 10 della Convenzione o dalle eventuali somme ancora dovute.

15. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nel Contratto, per:

- a) la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa;
- b) attivazione del Pronto intervento e del Customer Care nonché per la comunicazione dei numeri telefonici dedicati;

il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 10**

#### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

### **Articolo 11**

#### **Risoluzione**

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione della Convenzione:

1. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, ad installare misuratori/registratori di temperatura esterna per ogni per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia (paragrafo 4.7.1, punti 1 e 2 del Capitolato Tecnico)]* la mancata installazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, dei misuratori/registratori di temperatura esterna di cui al precedente art. 6, comma 11, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di

Servizio Energia, entro 20 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 4.7.1, punto 1).

2. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, ad installare il sistema di monitoraggio a distanza per ogni edificio con Impianti Termici con potenza nominale superiore a 35 kW (paragrafo 4.7.1, punti 6 e 7 del Capitolato Tecnico)]*** la mancata installazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, del sistema di monitoraggio a distanza di cui al precedente art. 6, comma 10, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia avente Impianti Termici con potenza nominale superiore a 35 kW, entro 40 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 4.7.1, punto 6, lettera d)
3. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a effettuare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, un rapporto fotografico ad infrarossi (paragrafo 5, punto 3, lettera d.I) del Capitolato Tecnico)]*** la mancata effettuazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, del rapporto fotografico ad infrarossi di cui al precedente art. 6 comma 12, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, entro 20 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5, punto 1, lettera a)).
4. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a effettuare, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, lo studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio (paragrafo 5, punto 3, lettera d.II) del Capitolato Tecnico)]*** la mancata effettuazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, dello studio delle relazioni fra gli occupanti/clienti ed il sistema energetico dell'edificio di cui al precedente art. 6, comma 13, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, entro 20 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5, punto 1, lettera a)).
5. ***[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a determinare, per ogni edificio in cui***

*viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, i profili di carico elettrico e termico orari relativi ad almeno una settimana all'interno della Stagione di Riscaldamento (paragrafo 5, punto 3, lettera c) del Capitolato Tecnico)] la mancata determinazione, così come dichiarata in sede di offerta tecnica, dei profili di carico elettrico e termico orari relativi ad almeno una settimana all'interno della Stagione di Riscaldamento di cui al precedente art. 6, comma 14, per ogni edificio in cui viene effettuata la fornitura di Servizio Energia, entro 20 giorni dal termine indicato nel Capitolato Tecnico (paragrafo 5, punto 1, lettera a)).*

6. *[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita in caso di dichiarazione di impegno, in fase di offerta tecnica, a realizzare progetti di risparmio energetico i cui risultati siano certificati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito dei decreti ministeriali del 20/07/2004 e della delibera 18 settembre 2003, n. 103 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas]*

- a) La mancata presentazione, entro 30 giorni dai termini stabiliti dal comma 2 punti a), b), c) e d) dell'Allegato H al Capitolato Tecnico, della documentazione richiesta a comprova del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati in fase di offerta tecnica, di cui al precedente articolo 6, comma 9.
- b) La non corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati in fase di partecipazione alla gara di cui al precedente articolo 6, comma 9 e quelli verificati attraverso la documentazione richiesta nell'Allegato H al Capitolato Tecnico (comma 2, punti c) e d)).
- c) In entrambi i casi sopra indicati, il Fornitore sarà tenuto a pagare a Consip S.p.A. una penale pari a €40.000,00 per ogni tep non ottenuto rispetto all'impegno presentato in fase di gara, fatto salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 12**

### **Divieto di Subappalto**

*[da inserire se il subappalto è vietato]*

Allegato 4 Schema di Convenzione	Documento firmato digitalmente da Danilo Oreste Broggi (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA	Pagina 32 di 35
--	---	-----------------



1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Subappalto**

*[da inserire se il subappalto è autorizzato]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_,  
avvalendosi delle seguenti imprese:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

### **Articolo 13**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, nomina il sig. \_\_\_\_\_, quale Responsabile del Servizio e il sig. \_\_\_\_\_ quale suo Sostituto.

### **Articolo 14**

#### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**CONSIP S.p.A.**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

---

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

---

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Allegato 4 Schema di Convenzione	Documento firmato digitalmente da Danilo Oreste Broggi (A.D. Consip SpA) con certificato rilasciato da Postecom SpA	Pagina 34 di 35
--	--	-----------------

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); *Articolo 7 (Servizi connessi)*; Articolo 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 9 (Penali); Articolo 10 (Cauzione); Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 14 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

**IL FORNITORE**

*Il legale rappresentante*

\_\_\_\_\_